

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 2 aprile 2003, n. 1706

Conferma T.A.R. Abruzzo – L'Aquila, 2 gennaio 2003, n. 1.

Il termine di cui all'art. 32 del d.P.R. 570/1960 ha natura perentoria; la sua violazione comporta l'esclusione della lista a nulla rilevando la mera presenza fisica dei presentatori nella segreteria del comune; l'ammissione della lista tardivamente presentata può essere ammessa quando lo scostamento di orario è minimo e non ascrivibile agli interessati.

Omissis.

3.1- Come già ricordato, i primi giudici hanno ritenuto illegittima l'ammissione della lista vincitrice sulla base del rilievo che la sua presentazione è avvenuta, tardivamente (alle ore 12,18 dell'ultimo giorno utile), in violazione della disposizione (art. 32 c. 8 del d.P.R. n. 570/60) che prescrive che "la lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione".

Merita, ancora, rammentare, in fatto, che risultano pacifiche le circostanze (peraltro puntualmente attestate dal segretario comunale di ...) che il 27 aprile 2002 (ultimo giorno utile per la presentazione delle liste) alle ore 11.50 i sigg.ri ... e ... erano presenti, nella qualità di presentatori della lista "...", nell'ufficio elettorale del Comune, che alle ore 12.00 era stata presentata solo la lista "..." e che solo alle ore 12.18 è stata presentata la lista "...".

3.2- Così ricostruita cronologicamente la sequenza delle circostanze maggiormente rilevanti ed incontestate, occorre dare conto dei principi univocamente enunciati in giurisprudenza (ancorché riportati dalle parti con accenti apparentemente contrastanti) in merito alla natura del termine di presentazione delle liste ed alla portata delle conseguenze della sua inosservanza.

L'elaborazione giurisprudenziale dei predetti temi può essere riassunta nei termini che seguono: il termine finale sancito dall'art. 32 d.P.R. n. 570/60 ha natura perentoria (C.S., Sez. V, 1.10.1998, n. 1384); la mera presenza fisica negli uffici comunali dei presentatori della lista entro il predetto termine non vale, in mancanza della sua presentazione entro le ore 12.00 del ventinovesimo giorno antecedente quello delle elezioni, ad integrare l'adempimento della predetta prescrizione (C.S., Sez. V, 7.3.2001, n. 1343); la violazione del termine in questione implica l'esclusione della lista tardivamente presentata (C.S., Sez. V, 10.4.1991, n. 515), a meno che il ritardo non sia addebitabile a fattori oggettivi ed estranei alla sfera di controllo dei presentatori, nel qual caso lo scostamento nell'orario di presentazione della lista non è causa idonea a giustificare l'esclusione (C.S., Sez. V, 12 aprile 2001, n. 2297).

Può, quindi, ribadirsi che costituisce principio generale quello per cui l'inosservanza del termine perentorio sancito dall'art. 32 d.P.R. n. 570/60 comporta l'esclusione della lista tardivamente presentata (e, di conseguenza, l'illegittimità della sua ammissione da parte della commissione elettorale), senza che rilevi, in senso contrario, la presenza fisica dei presentatori nella segreteria del Comune prima delle ore 12.00 dell'ultimo giorno, e che, tuttavia, in ossequio al principio del *favor* per la più ampia partecipazione delle liste alla competizione elettorale, può ammettersi la validità della presentazione tardiva quando lo scostamento orario è minimo (pochi minuti) ed ascrivibile a circostanze non imputabili ai soggetti interessati (C.S., Sez. V, 4.3.2002, n. 1271).

3.3- Occorre, quindi, procedere alla disamina della questione della legittimità dell'ammissione della lista "...", in applicazione dei predetti principi (costantemente affermati, condivisi dal Collegio e, comunque, invocati dalle stesse parti) ed avendo cura di chiarire preliminarmente i presupposti e le condizioni di applicabilità della deroga, riconosciuta con l'orientamento citato, alla rigida attuazione della regola dell'invalidità della presentazione fuori termine.

Si deve, al riguardo, precisare che le esigenze di certezza che presiedono all'applicazione delle regole del procedimento elettorale e quelle, coerenti, di tutela della *par condicio* dei soggetti concorrenti alla consultazione esigono che le eccezioni al rigoroso rispetto dei termini e delle forme prescritti dalla legge in materia, pure configurabili in ossequio all'altro principio generale del *favor participationis*, siano circoscritte alla ricorrenza di circostanze eccezionali (ascrivibili al *genus* della causa di forza maggiore), non imputabili, come tali, ai presentatori della lista ed oggettivamente riconducibili a fattori causali del tutto estranei al loro controllo (come, peraltro, affermato dalle stesse decisioni che ammettono la possibilità di deroga considerata).

Se, infatti, si ampliassero indefinitamente i presupposti delle giustificazioni ritenute idonee ad evitare la rigida conseguenza dell'esclusione della lista presentata in ritardo, si determinerebbe un inammissibile arbitrio nella verifica, anche amministrativa, della regolarità della presentazione e si vanificherebbero le esigenze di certezze sottese al corretto svolgimento del procedimento elettorale (con grave nocimento della sua trasparenza e della stabilità dei suoi risultati).

Omissis.